

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 227)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOLLIERI, MURMURA, CASSIANI e PELIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1972

Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — *Riteniamo che la richiesta di adozione delle procedure abbreviate previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 81 del Regolamento, relativamente alle « Modifiche al libro I ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » giustifichi la ripresentazione — nel testo predisposto dall'onorevole professore Giovanni Leone — della relazione che accompagnò, in Aula, il provvedimento durante la quinta legislatura: « Il presente disegno di legge fu presentato al Senato dal secondo Governo Leone il 19 novembre 1968. Esso si riallaccia*

alle dichiarazioni che il Presidente del Consiglio fece nel discorso di presentazione del Governo, che si reputa opportuno riportare in nota (1), anche per la singolare coincidenza che quel Presidente del Consiglio è la stessa persona a cui è stata affidata la responsabilità di relatore del predetto disegno di legge.

Il Guardasigilli onorevole Gonella in un breve arco di tempo si apprestò ad approntare un disegno di riforma novellistica del codice penale di ampio respiro, avvalendosi della collaborazione di un ristretto comitato

(1) Il Governo si propone di ripresentare al Parlamento i disegni di legge concernenti la riforma dei codici; segnala in particolare la riforma del diritto di famiglia, sulla base dei principi formulati nel progetto Reale.

Assumono in un quadro di gradualità particolare importanza la riforma del codice penale e del codice di procedura penale. Quanto al codice penale, riferendosi al decaduto disegno di riforma novellistica diretto ad eliminare le incongruenze del codice vigente e ad introdurre alcuni profili nuovi, pensa che si possa allargare questa prospettiva verso ulteriori ed ardite acquisizioni, ispirate alla Costituzione e rispondenti alle profonde esigenze di giustizia del paese. Indicherà in brevi proposizioni i nuovi punti che il Governo intende inserire nella impostata riforma novellistica del

codice penale (la quale, per altro, non dovrà accantonare l'aspirazione ad una più organica riforma): a) ridurre per molti reati il minimo della pena e, collateralmente, aumentare l'ambito di istituti come la sospensione condizionale e il perdono giudiziale da estendere ai maggiori degli anni diciotto, in modo da introdurre il principio che la repressione del reato non si identifichi sempre con l'espiazione della pena detentiva; b) sfrondare l'eccessivo tecnicismo del codice vigente, reso ancor più acuto da talune bizantine esasperazioni interpretative, concentrando le ipotesi di reato, semplificando la gamma delle circostanze, affinando una disciplina più congrua della recidiva e utilizzando in maniera più aperta alcuni congegni, come il reato continuato, già sperimentati per proporzionare la pena alla personalità del reo ».

tecnico e in particolare di quella dell'onorevole professor Giuliano Vassalli, illustre parlamentare ed autorevole giurista.

La 2^a Commissione permanente del Senato in sede redigente ha esaminato in numerose sedute il predetto disegno di legge, alla cui elaborazione hanno dato spiccato contributo tutti i gruppi rappresentati in Commissione sotto l'esperta guida del senatore Cassiani e l'intelligente e diligente collaborazione della segreteria. Il relatore ritiene opportuno e doveroso segnalare in primo luogo che — tranne per pochi problemi sui quali si è delineata qualche differenziazione — la Commissione ha trovato in linea di massima concordi i parlamentari di tutti i Gruppi nell'accettazione di alcuni criteri fondamentali che saranno qui di seguito enunciati. Va anche segnalato che la Commissione, nello stesso spirito di profonda innovazione cui si ispirò il disegno di legge governativo, ha ritenuto di portare a ulteriore esplicitazione le premesse da cui partiva quel disegno di legge, introducendo altre notevoli riforme.

Le linee a cui si è ispirata la presente riforma sono le seguenti:

1) mantenere intatta l'intelaiatura sistematica del libro primo del codice del 1930, che anche a distanza di molti anni dall'entrata in vigore di quel codice si presenta ancora come opera tecnicamente valida e difficile ad essere rielaborata (la rielaborazione potrebbe al massimo portare a taluni spostamenti di sede delle norme e a talune innovazioni meramente terminologiche che la Commissione ha ritenuto di evitare perchè causa di pregiudizi interpretativi);

2) realizzare un maggior equilibrio fra le esigenze di difesa sociale e la funzione rieducativa della pena.

Credo che si possa convenire sull'affermazione che un codice di civile ispirazione deve punire con estremo rigore quei reati i quali per la loro oggettività e per il connesso allarme sociale da essi determinato si rappresentano come una grave frattura alla convivenza sociale e un pericolo per l'ordinato sviluppo della società; mentre per i reati che in una spirale di gradualità si discostano da queste più gravi figure criminose occorre

realizzare una sintesi tra il fine di difesa sociale e quello del recupero sociale del reo. Ora è evidente che l'inflizione di una pena detentiva da espiare si pone come una frattura tra la vita precedente e quella futura dell'individuo tale da determinare una grave e spesso permanente influenza su tutta la vita del condannato. L'espiazione della pena detentiva di per sè costituisce in primo luogo la massima compressione della libertà del cittadino; ma soprattutto — e in ciò sta il maggior pregiudizio — recide ogni legame tra il periodo precedente e quello successivo nei rapporti di lavoro e nei rapporti sociali, sì da delineare per la vita che ricomincia all'indomani della fine dell'espiazione il più assoluto deserto economico, sociale e morale. Con ciò si vuol dire che per i cosiddetti delinquenti primari (cioè per coloro che per la prima volta commettono un reato) e per un considerevole numero di figure di reato l'accertamento della responsabilità non deve sboccare esclusivamente nell'inflizione di una pena da espiare, ma può, invece, estrinsecarsi in una serie di misure di maggiore efficacia sia ai fini della prevenzione generale sia ai fini della prevenzione speciale.

Sulla base di questo principio il legislatore era posto di fronte ad un'alternativa: o rivedere la pena edittale per tutti i reati (come era indicato nel passo innanzi riproposto del discorso del Presidente del Consiglio) oppure introdurre congegni di carattere generale atti a realizzare la finalità innanzi indicata. La scelta della prima strada avrebbe determinato un lavoro lungo e molto complesso; e d'altra parte avrebbe portato ad un ridimensionamento delle pene edittali almeno per il maggior numero dei reati, che non sarebbe stato del tutto opportuno. Infatti — a parte l'impressione che si sarebbe data di un certo rilassamento del sistema punitivo nel momento meno idoneo — l'abbassamento edittale delle pene avrebbe giovato anche a coloro che non lo avrebbero in concreto meritato; mentre i congegni generali a cui si è posto mano nella presente riforma sono apparsi i più idonei ad una individualizzazione della responsabilità soprattutto sul piano della valutazione della personalità del reo.

Frutto di questa decisione sono le seguenti innovazioni:

1) la rielaborazione delle circostanze attenuanti comuni sotto un duplice profilo:

a) introduzione accanto alle attenuanti generiche di un'ulteriore attenuante correlata alla lieve entità del fatto ed alla minima capacità a delinquere rivelata dal colpevole (art. 22);

b) l'estensione dell'area del giudizio di prevalenza o di equivalenza tra aggravanti e attenuanti nel senso che a tale giudizio partecipino anche le circostanze inerenti alla persona del colpevole e quelle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina una misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato (art. 34);

2) la facoltatività della recidiva (articolo 29);

3) la facoltatività delle pene accessorie tranne per quelle derivanti dalle più gravi condanne (artt. 9, 11, 12 e 13);

4) un più incisivo e maggiore rilievo del profilo soggettivo della responsabilità penale, conseguito con l'eliminazione delle punte di oggettività ancora residue nel codice 1930, in tal modo realizzando l'adeguazione del codice penale alla Costituzione della Repubblica.

Nella presente relazione adotteremo il seguente criterio: là dove la Commissione ha approvato il testo del disegno di legge presentato dal Governo non saranno date spiegazioni, a meno che esse non valgano ad integrare quelle contenute nella relazione che lo accompagna, riportandoci pertanto alle predette osservazioni che s'intendono accettate dalla Commissione; invece nei punti in cui la Commissione ha introdotto modifiche o aggiunte al testo governativo, ne sarà dato conto nella presente relazione.

Articolo 1. — Le modifiche apportate al testo del quinto comma dell'articolo 1 del disegno di legge sono due:

1) una meramente formale, e cioè la sostituzione della espressione « comportamento » con l'espressione « azione o omissione »;

pur essendo il termine « comportamento » più tecnicamente esatto, si è ritenuto infatti di mantenere in armonia con tutta la nomenclatura del codice il termine « azione o omissione », col quale viene sempre indicato il comportamento umano penalmente rilevante;

2) si è data autonomia all'ultimo periodo del quinto comma, il quale pertanto assume il ruolo di comma autonomo; ritenendosi che il principio in esso codificato debba assumere valore generale e non essere riferito soltanto alla legge dichiarata incostituzionale e al decreto-legge non ratificato o ratificato con emendamenti.

Con tale innovazione si tende finalmente a definire in sede legislativa il *tempus commissi delicti*, per il quale, com'è noto, in dottrina sono stati formulati tre criteri: quello del tempo dell'azione od omissione, quello del tempo dell'evento e quello riferito all'uno o all'altro momento.

Lo stesso principio — come vedremo più avanti — sarà introdotto anche per quanto riguarda la correlazione tra il *tempus commissi delicti* e l'intervento di quelle cause di estinzione del reato che sono legate nella loro applicazione al tempo del commesso reato.

Articolo 3. — Nel disegno di legge la soppressione dell'articolo 8 del codice penale non investiva anche l'ultimo comma concernente la definizione del delitto politico, che era stato spostato all'articolo 13 del codice penale. La Commissione ha ritenuto opportuno dare un collocamento autonomo alla definizione del reato politico, conservando pertanto l'articolo 8 del codice penale, che resta in vita solo per contenere la definizione di tale reato.

La deliberazione della definizione del reato politico ha condotto alla sostituzione della formula attuale a quella del codice Rocco (« delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici ») e alla formula del progetto Gonella (« delitto comune determinato da motivi politici »). Diamo conto delle due innovazioni:

1) la sostituzione del termine reato al termine delitto porta a stabilire — il che

sembra ovvio — che anche una contravvenzione può costituire reato politico;

2) la delimitazione della figura del reato politico alla ipotesi in cui il reato comune sia determinato *prevalentemente* da motivi politici postula che il motivo politico assuma nel coacervo di un'eventuale pluralità di motivi un ruolo di maggiore rilievo nei confronti degli altri (l'accertamento dell'efficacia prevalente appartiene, com'è naturale, all'indagine sul singolo caso, nella quale un criterio di notevole significato può assumere quello della proporzione tra l'entità del reato ed il contenuto del motivo politico).

Articolo 5. — La Commissione ha accettato tutti i criteri posti a base del disegno di legge; ma, proprio in esplicazione dello spirito della riforma, ha ritenuto di ampliare l'ambito del n. 3 del terzo comma, aggiungendo anche l'ipotesi che la posizione del soggetto da estradare possa essere aggravata da ragioni di razza, religione, nazionalità od opinione politica. Tale aggravamento può manifestarsi sia sotto il profilo sostanziale sia perfino sotto il profilo processuale (a tal fine basterà pensare a taluni sistemi giudiziari o a taluni comportamenti giudiziari chiaramente indicativi di un clima di disfavore per l'imputato in relazione ad una delle predette ragioni).

Articolo 6. — Unica innovazione al disegno di legge è costituita dalla sostituzione delle parole: « sempreché si accerti » con le altre « previo accertamento », volendosi ulteriormente chiarire che l'accertamento deve precedere la decisione del Ministro di permettere il transito.

In Commissione si è lungamente discusso sulla possibilità di introdurre la garanzia giurisdizionale per il transito; senonchè — sia per la circoscritta rilevanza che il permesso di transito assume nell'estradizione, sia per l'impossibilità di poter far scattare una garanzia giurisdizionale (che importa comunque un considerevole costo di tempo) in relazione al mero transito — si è ritenuto di condividere l'ispirazione del disegno di

legge nell'escludere la garanzia giurisdizionale.

Articolo 7. — Al problema del riesame di tutte le pene edittali si è accennato in precedenza; e si sono indicate le ragioni per le quali si è ritenuto opportuno non procedere a una ristrutturazione del codice, intervenendo invece con istituti di carattere generale, che sono idonei a smussare alcuni eccessi di pena edittale specie nel minimo.

Il problema più delicato e grave è stato quello dell'ergastolo.

La tematica pro e contro il mantenimento dell'ergastolo è vasta e nota e pertanto non è indispensabile neppure per sintesi riprodurla in questa sede. In Commissione sulla proposta soppressiva dell'ergastolo il relatore si è espresso in senso contrario sulla base di una serie di considerazioni, delle quali si ritiene opportuno qui riprodurre soltanto le due principali: *a)* la pena dell'ergastolo non è contraria alla Costituzione, in quanto il fine della rieducazione del condannato può essere ugualmente realizzato anche nei confronti del condannato all'ergastolo data la possibilità di concessione al medesimo della liberazione condizionale; *b)* la soppressione dell'ergastolo costituisce in questo momento di recrudescenza di forme gravissime di criminalità comune, che determinano raccapriccio ed orrore, un'innovazione non accettata favorevolmente dall'opinione pubblica, innovazione che potrebbe essere anche considerata (sia pure ingiustamente) come incentivo per un aggravarsi della criminalità.

La posizione opposta — che è prevalsa in Commissione — è anch'essa fondata su un complesso di notevoli e apprezzabilissimi argomenti; questi ultimi fanno centro sulla considerazione che nonostante la possibilità della liberazione condizionale l'ergastolo appare sempre come contrario alla solenne enunciazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, delineandosi al momento dell'inflizione della pena come pena priva di ogni speranza di restituzione alla vita libera e al reinserimento sociale del condannato. È dovere di lealtà dare atto che tutti i gruppi rappresentati in Commissione si sono orientati senza al-

cun fine di abbandono di una linea di politica criminale diretta a punire in maniera adeguata le più gravi forme di delinquenza. Anzi è su questa base che si è raggiunta la risoluzione del problema. Infatti, essendo emersa una larga maggioranza contro il mantenimento della pena dell'ergastolo, il relatore ha accettato la soluzione che veniva proposta dagli stessi sostenitori della soppressione e cioè dell'aumento del limite massimo della pena per le forme più gravi di criminalità. Pertanto, contemporaneamente alla soppressione della pena dell'ergastolo è stata anticipata la riforma di quelle norme del secondo libro del codice penale relative a figure di reato che comportano l'ergastolo secondo il codice vigente (ultimo comma articolo 7 ed articolo 78).

Nonostante l'iniziale posizione contraria all'abolizione dell'ergastolo, è dovere di lealtà del relatore non solo di sostenere la decisione presa dalla Commissione anche per avervi aderito in un momento successivo in relazione alla rielaborazione del massimo di pena per i reati più gravi (di cui si è detto), bensì di rassicurare l'opinione pubblica su tale soppressione.

Si consideri in primo luogo che per i reati per i quali attualmente è previsto l'ergastolo viene di regola sostituita la pena edittale da 30 a 40 anni, una pena cioè di indiscutibile lunga durata. Si pongano in correlazione a tale richiamo due considerazioni: e cioè che attualmente il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno 28 anni di pena e che allo ergastolano, dopo la espiazione di un notevole tempo di pena, nel concorso di elementi positivi sulla capacità di reinserimento sociale, viene di regola concessa la grazia. Tutto ciò porta a stabilire che allo stato attuale è esclusa in via di massima l'ipotesi di un ergastolano il quale continui a espriare la pena al di là dei 30 anni.

Il problema della difesa sociale in un momento delicato come il presente va rapportato non tanto all'entità della pena edittale quanto all'uso che ne sappia fare sapiente-

mente il giudice in sede di determinazione concreta della misura della pena.

Per le condanne all'ergastolo pronunciate precedentemente all'entrata in vigore della legge di riforma di cui ci stiamo occupando si è prevista la conservazione nella reclusione per anni 35 (art. 81 del presente disegno di legge).

Articoli 9, 15, 16, 17, 18 e 19. — Come si è accennato in precedenza, si è data una disciplina del tutto diversa alle pene accessorie sulla base delle seguenti considerazioni accolte da tutta la Commissione. Premessa alla nuova disciplina dell'istituto delle pene accessorie è che il fine di rieducazione del condannato fissato dalla Costituzione deve ritenersi frustrato dall'automatismo delle pene accessorie, le quali in linea di massima importano notevole pregiudizio per il reinserimento del condannato nella società, arrivando a proiettare le conseguenze della condanna per un lungo arco di tempo e talora per tutta la restante vita del condannato. È noto come più che della pena principale quanti sono incorsi in infrazioni penali avvertano la gravità delle pene accessorie, le quali, specialmente per coloro che abbiano un pubblico ufficio od impiego, importano quasi la morte civile. Senza voler risolvere il problema delle costituzionalità o meno delle pene accessorie (di cui si conosce l'estrema delicatezza), la Commissione ha ritenuto di porsi su un piano intermedio che è apparso il più idoneo a correlare la pena accessoria con l'entità del reato e con la personalità del soggetto. Pertanto si è elaborato il seguente sistema:

1) casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici. L'articolo 29 del codice viene modificato nel senso che l'automatismo della pena accessoria ha luogo solo quando si tratti di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai dieci anni;

2) nei casi nei quali invece l'interdizione dai pubblici uffici consegue soltanto per decisione del giudice.

I due ultimi commi dell'articolo 28 del codice nel testo approvato dalla Commissio-

ne esprimono questa innovazione sia nel senso della facoltatività della interdizione (eccetto i casi *sub* n. 1) sia nel senso che l'interdizione temporanea dai pubblici uffici può riguardare uno o tutti gli uffici medesimi (in sostanza al criterio attuale per cui è la legge che stabilisce i casi nei quali la interdizione è limitata solo a taluni uffici si sostituisce un meccanismo che affida il potere in questione alla valutazione e alla decisione del giudice). Naturalmente — trattandosi di una pena accessoria per la quale l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 133 del codice penale ha importanza non inferiore a quella che si delinea per la pena principale — il giudice è a tale elemento che riporterà la sua decisione.

Gli articoli 32 e 34 del codice penale sono stati modificati sulla base dei criteri predetti; del pari è stata proposta la soppressione dell'articolo 31 codice penale, in quanto il contenuto di esso — naturalmente nel quadro della diversa disciplina delle pene accessorie — è stato trasferito nell'articolo 28.

Articoli 13 e 14. — Le innovazioni all'articolo 24 del codice penale sono le seguenti:

1) rivalutazione del minimo della pena edittale;

2) diversa elaborazione dell'ultima ipotesi dell'articolo 24 (la cui natura giuridica è peraltro controversa).

La Commissione ha ritenuto che — mentre spetta al potere discrezionale del giudice (peraltro correlato ad un corretto adempimento dell'obbligo della motivazione) l'indagine sulla presunzione di inefficacia della multa stabilita dalla legge in relazione alle condizioni economiche del reo — non spetti del pari discrezionalità nell'aumento della pena fino al quintuplo; una tale discrezionalità può perfino varcare i limiti della legittimità costituzionale della norma, posto che non se ne saprebbero indicare il fondamento e i requisiti di applicazione.

Gli stessi criteri hanno presieduto alle innovazioni proposte nell'articolo 14 all'articolo 26 del codice penale.

Articolo 22. — Il criterio innovatore posto alla base del nuovo testo dell'articolo 41 del codice penale è stato acutamente descritto nella relazione che accompagna il disegno di legge. Tale criterio è stato dalla Commissione condiviso appieno; le innovazioni apportate al testo devono pertanto ritenersi ulteriormente esplicative di tale criterio:

a) al secondo comma viene proposto che la diminuzione di pena va fino ai due terzi; il che risponde a un criterio di equa proporzione, posto che tale diminuzione è collegata all'accertamento della notevole rilevanza che le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute abbiano avuto nella produzione dell'evento;

b) nel terzo comma dell'articolo 41 del codice penale si è accettata l'innovazione proposta dal Governo con talune modificazioni che sono apparse alla Commissione indispensabili ad una migliore configurazione della nuova disciplina delle cause eccezionali. La soppressione dell'avverbio « assolutamente » è stata deliberata considerando che l'eccezionalità è un concetto già di per sè così esplicito ed insieme rigoroso da non richiedere alcun'altra specificazione. In sostanza il concetto di eccezionalità porta in sè la nota dell'assolutezza.

Va poi considerato che l'impronta all'eccezionalità viene data anche dalla correlazione tra la causa preesistente, simultanea o sopravvenuta e la minima rilevanza che deve assumere in relazione ad essa l'azione od omissione del colpevole.

Si è aggiunto all'articolo 41 del codice penale l'ultimo comma che risponde a criteri etico-giuridici di indiscutibile e tradizionale valore (*malitiis non est indulgendum*).

Articolo 25. — Il rimaneggiamento dall'articolo 57 codice penale, il cui testo attuale è stato introdotto dalla legge 4 marzo 1958, n. 127, tende a meglio precisare i principi su cui tale legge, in aderenza alla sentenza della Corte costituzionale 23 giugno 1956, n. 3 (la quale aveva escluso si potesse, in questa materia, configurare un caso di

responsabilità oggettiva nei confronti del direttore e del vice direttore responsabile del periodico), aveva articolato le disposizioni in oggetto.

In concreto:

1) l'omissione di controllo sul contenuto del periodico viene prospettata come il fondamento della colpa (*culpa in omittendo*);

2) la colpa peraltro si integra con il mancato impedimento che si commettano reati con il mezzo della pubblicazione.

In tali più definiti contorni l'articolo 57 si assesta su una posizione costituzionalmente corretta; mentre spetta all'interprete determinare col rigore dei principi, che mai come in questo caso occorre rispettare, il comportamento del direttore o del vicedirettore responsabile nei cui confronti si pone un dovere di attivazione e di controllo di particolare rilievo.

Articolo 27. — La nuova disciplina delle circostanze aggravanti (articolo 61 codice penale) è stata oggetto di ulteriori innovazioni apportate dalla Commissione:

1) soppressione delle circostanze aggravanti di cui al n. 2 dell'articolo 61. Le varie circostanze previste nel predetto articolo 2 sono state sottoposte ad un'attenta considerazione ai fini della proposta di soppressione, la quale è stata accolta sulla base delle seguenti considerazioni:

a) la cosiddetta circostanza teleologica (aver commesso il reato per eseguirne o occultarne un altro) era già nel testo del codice in contrasto con il principio ispiratore del reato continuato (articolo 81) in quanto, secondo la migliore dottrina, fondamento politico-criminale del trattamento di favore del reato continuato è la considerazione che quando l'agente si rappresenta in un contesto unitario una pluralità di fatti illeciti, si trova, nei confronti dell'atto di volizione che presiede a ciascuno dei vari reati, in una situazione di minor resistenza psicologica alla spinta criminosa di quando le determinazioni volitive che presiedono all'esecuzione di ciascun reato non siano rapportabili ad un'unica matrice. Ciò

delinea una situazione di minor gravità sotto il profilo psicologico e di minore pericolosità di chi procede ad una pluralità di determinazioni delittuose riconducibili ad un unico disegno criminoso;

b) per quanto attiene alla seconda figura di aggravamento fissata nell'articolo 61 n. 2 (conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di altro reato) non può dirsi sempre espressiva di una maggiore gravità oggettiva e neppure di una maggiore pericolosità del soggetto. Nel caso che lo fosse in concreto, la contemplazione di questa correlazione tra il reato commesso e il predetto fine può trovare collocamento in sede di determinazione concreta della pena.

In considerazione della preoccupazione — peraltro legittima — del significato che taluni aspetti della presente riforma possono avere nell'opinione pubblica, si ritiene opportuno osservare che la circostanza aggravante dell'articolo 61 n. 2 nella parte più incisiva rivive in tema di omicidio. Infatti nell'articolo 78, in sede di rielaborazione delle aggravanti dell'omicidio, sono state contemplate come aggravanti che importano un ulteriore aumento di pena nell'ipotesi dell'omicidio connesso a taluno dei delitti di cui agli articoli 519, nn. 1 e 2, 628, 629 e 630, ovvero compiuto nell'atto di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 519, primo comma e nn. 3, 4, 520 e 521.

In sostanza è proprio in relazione all'omicidio che la circostanza teleologica rivelava in talune situazioni la sua importanza e la sua funzione; per questo la Commissione ha ritenuto opportuno di trasferirla — sia pure in un più circoscritto ambito — alla sede delle aggravanti dell'omicidio.

2) Nel n. 5 l'aggravante è stata limitata all'ipotesi del delitto doloso, per la quale soltanto essa ha un significato.

Articolo 28. — Per quanto riguarda l'indicazione delle circostanze attenuanti comuni, si è ritenuto opportuno scindere il numero 6 del nuovo testo dell'articolo 62 codice penale proposto dal disegno di legge in esame in due distinte ipotesi allo scopo di

meglio evidenziare la duplice prospettiva in cui si inquadra l'azione di chi si attiva per ovviare alle conseguenze del reato commesso.

Nel contempo la Commissione si è prefisso l'obiettivo di incentivare nei limiti del possibile una tale attività tenendo conto, per quanto concerne l'obiettivo del risarcimento del danno, del valore che assume lo sforzo di chi, pur non riuscendo a risarcire in maniera integrale il danneggiato dal reato, riveli tuttavia una sincera volontà di porre riparo all'illecito compiuto.

Nel testo proposto dalla Commissione il n. 6 è pertanto destinato soltanto al comportamento dell'agente che si adopera spontaneamente ed efficacemente per eludere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Ci si trova dunque chiaramente davanti ad un'attenuante che pone in risalto l'atteggiamento psicologico del reo davanti alle conseguenze del reato.

Il numero 7 contempla l'attenuante del risarcimento del danno nella sua nuova formulazione, la quale presenta le seguenti due innovazioni:

a) aver considerato anche il risarcimento parziale, semprechè esso corrisponda alle capacità economiche dell'imputato e non sia perciò espressivo di una volontà di non reintegrare interamente il danno determinato col proprio reato;

b) dare rilievo attenuante al risarcimento del danno compiuto prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento di appello.

Della prima innovazione già in precedenza si è fatto cenno.

Per quanto concerne la seconda innovazione va ricordato come essa sia stata preceduta da una lunga discussione in Commissione, essendosi ritenuto da alcuni commissari che con questa più ampia prospettiva non si attuerebbe un incentivo al risarcimento bensì un disincentivo, in quanto molti imputati rimanderebbero ad un momento successivo all'esito del giudizio di primo grado il loro intervento diretto a risarcire il danno. È prevalsa la tesi opposta la quale — pur non negando l'importanza dell'obiezione innanzi prospettata — ha dato maggior ri-

lievo all'aspetto positivo dell'innovazione. In sostanza la Commissione ha ritenuto che, pur essendo esatto che il dilatato arco di tempo utile per il risarcimento del danno ai fini dell'attenuante può indurre taluni a non attivarsi prima dell'inizio del dibattimento di primo grado, si debba dare prevalenza al fine di stimolare l'intervento risarcitorio per una fase processuale che di regola non si distacca molto nel tempo da quella di prima istanza, recuperando così tutta quella larga fascia di imputati o responsabili civili che — non avendo provveduto nei limiti temporali fissati nel codice vigente — non avrebbero più interesse a provvedere attualmente al risarcimento del danno rimandando ogni intervento ad un tempo successivo alla cosa giudicata.

Articoli 32 e 33. — La nuova formulazione degli articoli 66 e 67 del codice penale è stata imposta dalla necessità di adeguare tali norme alla soppressione della pena dell'ergastolo.

Articolo 34. — Dell'importante innovazione introdotta attraverso la soppressione del quarto e del quinto comma dell'articolo 69 del codice penale si è già fatto cenno in precedenza. Il venir meno, ai fini del giudizio di prevalenza o equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, del divieto di utilizzazione delle circostanze inerenti alla persona del colpevole e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e determini una misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato è ispirato a due considerazioni:

a) il meccanismo del giudizio di prevalenza od equivalenza delle circostanze, essendo legato a criteri di equità per i quali il giudice deve decidere tenendo conto di tutti gli elementi, essenziali e accidentali, attinenti non solo al fatto ma alla personalità del colpevole, per ciò stesso prescinde da qualsiasi discriminazione tra circostanze comuni e circostanze particolari;

b) l'innovazione non è solo a favore dell'imputato, in quanto il giudizio di equivalenza o prevalenza nel senso dell'innovazione può concludersi anche in danno dell'impu-

tato; il che conferma che si tratta di una riforma dell'articolo 69 del codice penale ispirato ad una più larga visuale in ogni senso per quanto concerne la globale valutazione del reato anche in ciò che attiene ai suoi elementi accidentali.

Articolo 37. — Si tratta dell'adeguamento dell'articolo 78 del Codice penale allo soppressione dell'ergastolo.

Articolo 38. — La configurazione del reato continuato è stata oggetto delle più attente considerazioni della Commissione. Già il disegno di legge aveva allargato i confini dell'istituto, estendendolo a reati aventi caratteri fondamentali comuni. Ma anche questa estensione è parsa insoddisfacente sia perchè la pur pregevole formulazione del testo governativo si presentava tale da prevedersi una serie di gravi problemi interpretativi, sia perchè — come si è accennato in precedenza — la unicità del disegno criminoso porta a una valutazione di minor gravità delle varie determinazioni volitive risalenti ad un'unica matrice ideativa. Ciò vale non solo quando si tratti dell'ideazione di una pluralità di violazione della stessa norma, ma anche quando l'ideazione investa norme diverse. Infatti il disegno criminoso non perde la sua unità anche nel secondo caso; che anzi può dirsi talora di maggiore entità unitaria. Questo vale soprattutto nella correlazione tra il reato-fine ed il reato-mezzo quando il primo sia necessariamente strumentale rispetto al secondo (come di regola il falso nei delitti contro il patrimonio).

Questa radicale ristrutturazione del reato continuato indubbiamente si pone contro la tradizionale configurazione dell'istituto — ancorato ai due elementi dell'identità della norma violata e dell'unicità del disegno criminoso, ancorchè possa ritrovarsi qualche antico filone nel senso dell'innovazione introdotta (BARTOLO DA SASSOFERRATO, che fu uno dei primi ad intuire l'istituto, faceva confluire in unità dei reati la *vulneratio* e l'*impetus* se fatti entrambi *ad finem vulnerandi*; ed il progetto di codice penale italiano del 1867, nell'articolo 71, riconduceva al reato continuato anche « più fatti punibili compresi in uno stesso capo del codice »). Mai come

in questo caso però la frattura della tradizione (che peraltro opera come ulteriore esplicazione delle premesse dell'istituto) costituisce un progresso ai fini dell'umanizzazione del diritto penale e di una più attenta considerazione dei profili psicologici e di politica criminale che presiedono all'istituto.

Se pertanto si accetta l'impostazione sopra delineata non si spiegherebbe l'ulteriore permanenza nel tessuto del codice penale di un trattamento di favore esclusivamente per un'ideazione iniziale e globale che investe più violazioni solo della stessa norma.

È evidente che con questa nuova e ampia configurazione del reato continuato — che costituisce una delle chiavi di volta della riforma — l'unità del disegno criminoso riveste una funzione fondamentale; e pertanto il suo accertamento dovrà necessariamente riassumere quella importanza che nella prassi si è venuta via via scolorendo.

L'ultimo comma dell'articolo 81 vuol ribadire la concezione del reato continuato come istituto di favore per l'imputato, stabilendo che la pena aggravata deve essere inferiore a quella che risulterebbe se si procedesse al cumulo materiale delle pene.

Articolo 40. — L'innovazione proposta all'articolo 89 mira a stabilire una maggiore correlazione tra diminuzione della pena e il grado di infermità mentale. La norma dell'articolo 89 del codice penale appariva indubbiamente iniqua, in quanto a un'infermità mentale tale da « scemare grandemente » l'imputabilità si faceva corrispondere una diminuzione di pena solo fino al terzo.

Articolo 41. — La inutilità dell'articolo 90 del codice penale è di generale acquisizione da parte della dottrina e della giurisprudenza. Poichè a dare contenuto al vizio totale o parziale di mente occorre l'esistenza di un'infermità (il punto delicato resta tuttora la determinazione dell'infermità, specie in tema di stati psicopatici; ed un allargamento dell'angolo visuale è auspicabile in sede applicativa delle norme sul vizio di mente), è evidente che lo stato emotivo o passionale non incide sull'imputabilità, a meno che esso non si qualifichi come infermità mentale.

Articolo 42. — L'innovazione apportata sulla misura della diminuzione della pena risponde allo stesso criterio posto a base dell'innovazione apportata all'articolo 89 del codice penale di cui si è parlato in precedenza.

Articolo 46. — All'articolo 109 del codice penale è stata apportata una modifica che va segnalata come una delle più notevoli della presente riforma, e cioè la necessità che la dichiarazione di abitualità o professionalità sia correlata sempre ad un accertamento in concreto della pericolosità sociale. Questo collegamento ritroviamo anche più avanti a proposito di altre modificazioni.

Il principio del potere attribuito al giudice di infliggere o meno gli aumenti di pena in caso di recidiva deve essere mantenuto anche nel caso di dichiarazione di abitualità o professionalità del reato.

Dalla formulazione della norma appare chiaro infatti che l'articolo 109 del codice penale si riferisce esclusivamente alle misure di sicurezza, mentre per quanto riguarda invece la recidiva valgono solo le norme stabilite dall'articolo 99 nella formulazione delinea a suo tempo.

Infatti, mentre con la modifica all'articolo 99 del codice penale si sono resi facoltativi gli aumenti di pena per la recidiva, con l'articolo in esame si è resa automatica solo l'applicazione delle misure di sicurezza, rapportata alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato sulla base di un'accertata pericolosità sociale.

(1) « Sull'art. 1081 vanno esposti i seguenti rilievi:

a) Esso risolve il gravissimo problema, sul quale nel codice penale manca una norma espressa del concorso di persone estranee nel reato proprio o speciale.

L'art. 117 cod. pen. regola un particolare caso di questo problema: quello del concorso di persona estranea in un reato proprio, che sia però nei rapporti dell'estraneo configurabile anche come reato comune. La citata disposizione, infatti, presuppone che le condizioni o qualità personali del colpevole facciano mutare il titolo del reato: il

Articolo 47. — All'articolo 114 del codice penale sono state apportate le seguenti innovazioni:

1) nel caso di minima importanza dell'opera prestata dal concorrente nella preparazione o nell'esecuzione del reato, in armonia con quanto si è stabilito anche per altri istituti di cui ci siamo occupati, sono stati fissati i limiti di diminuzione della pena in misura più adeguata alla ipotesi di base; il che risponde a norma di equità, non essendo assolutamente spiegabile come a un concorso di minima importanza si potesse correlare una diminuzione di pena che nel massimo raggiungesse solo il terzo di quella editale;

2) lo stesso criterio è stato adottato nel caso di chi sia stato determinato a commettere un reato o a cooperarvi nelle ipotesi previste nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112.

Articolo 50. — Con l'articolo 50 (proposto dal senatore Maris) si introduce nel codice penale (art. 117-bis) la regolamentazione di una ipotesi che, disciplinata per la prima volta nel codice della navigazione (articolo 1081), fu accolta favorevolmente dalla dottrina e ritenuta di tale portata generale da doversi considerare come principio di carattere generale efficace anche per il diritto penale comune.

Stante l'identità della norma proposta con l'articolo 1081 del codice della navigazione, il relatore ritiene opportuno riprodurre in nota il passo della relazione ministeriale al Re del codice della navigazione, del quale peraltro egli fu estensore (1).

che significa che il fatto deve costituire reato anche nei confronti dell'estraneo, rimanendo semplicemente in discussione il *nomen juris* del reato. Ma quando il fatto, al quale l'estraneo partecipa, non costituisce per lui reato, mentre tale carattere assume solo per la qualità di intraneo (cioè di soggetto investito di qualità o condizioni personali richieste per la sussistenza del reato) dell'autore, l'art. 117 appare inidoneo a risolvere il problema.

La dottrina per tale caso ha fissata la seguente regola: può aversi partecipazione di un estraneo in un reato proprio, che non sia configurabile con un altro titolo di reato nei suoi confronti, a con-

Articolo 52. — L'abbassamento del livello massimo della conversione delle pene pecuniarie in pene detentive è dovuto ad un ovvio criterio di equità e di socialità.

Articolo 54. — L'innovazione apportata al disegno di legge per quanto concerne l'articolo 154 del codice penale è la seguente: al posto di « sopravviene » è stata sostituita l'espressione « si accerta », in modo da evitare che, sia pure erroneamente, possa ritenersi che l'infermità psichica rilevante ai fini della disciplina contenuta nel predetto articolo sia soltanto quella sopraggiunta e non possa anche essere quella preesistente.

dizione però che l'estraneo abbia la coscienza e la volontà di accedere ad un reato proprio e, quanto alla coscienza in particolare, a condizione che abbia conoscenza della qualità personale concernente il soggetto principale.

A proposito della relazione tra la presente disposizione e l'art. 117 cod. pen. è stato osservato che o il principio in esso codificato è conforme al sistema del codice penale ed allora è inutile enunciarlo, o è difforme, ed allora è pericoloso stabilirlo.

La seconda ipotesi è da scartare, dato che la presente disposizione, mentre integra l'art. 117 cod. pen., è in perfetta armonia col sistema del codice penale e con i principi generali. Non v'è dubbio che il principio, che per la prima volta viene codificato, è già consacrato implicitamente nel sistema del codice penale. Ma la dichiarazione espressa di esso non è inopportuna quando si tratta di un codice che contempla prevalentemente reati commessi da persone rivestite di particolari qualità. Resta, in tal modo superata anche la proposta di prevedere il principio in forma negativa, essendo ovvio che, se il principio deve essere esplicitamente enunciato, ciò va fatto in forma positiva.

Non si può neppure congegnare la norma in modo da ammettere la presunzione della scienza della qualità del colpevole, salva la prova contraria, poichè tale formulazione urterebbe contro i principi fondamentali sulla responsabilità penale.

La diversità (e non già il contrasto) tra l'ipotesi qui preveduta e l'art. 117 cod. pen. — come sopra profilata — è confermata dalla riserva iniziale dell'art. 117 cod. pen.

b) Ho stabilito, in conformità all'accennato orientamento della dottrina, che, per aversi responsabilità dall'estraneo, è necessario che costui abbia avuto conoscenza della qualità personale dell'altro concorrente.

Tale conoscenza costituisce un'esigenza insopprimibile per la responsabilità, a titolo di concorso,

Articolo 55. — La soppressione del terzo comma dell'articolo 151 del codice penale è dovuta alla formulazione unitaria del principio che — ai fini di quelle cause di estinzione del reato e della pena la cui applicazione è legata al *tempus commissi delicti* — è contemplata nell'articolo 158, di cui si dirà più innanzi. Per il limite temporale preclusivo indicato nel comma soppresso è sufficiente l'articolo 79 della Costituzione, naturalmente attingendo la determinazione del *tempus commissi delicti* all'articolo 158 del codice penale nella sua nuova formulazione.

del concorrente estraneo, dato che a costui, in caso d'ignoranza del concorso di un intraneo, la propria condotta si rappresenta come lecita o, almeno, penalmente indifferente. Se è vero che solo l'intraneo può ledere il bene giuridico protetto dalla norma ipotizzante un reato proprio, è necessario, per aversi responsabilità dell'estraneo, che questi conosca che, per l'esistenza di un intraneo, è venuta a cadere la barriera che si frappone tra lui ed il bene protetto.

c) Nel secondo comma dell'articolo, è data facoltà al giudice di ridurre la pena nei confronti dell'estraneo. Tale riduzione — che va applicata oltre le eventuali altre riduzioni per le attenuanti previste dal codice penale in tema di concorso — sarà dal giudice concessa in relazione al grado di partecipazione dell'estraneo, ed agli altri criteri generici stabiliti in tema di esercizio del potere discrezionale del giudice.

d) Ho ritenuto opportuno sopprimere il divieto di riduzione della pena nei casi degli articoli 46 segg. cod. pen., in quanto tale riserva risolve esplicitamente un problema che è oggetto di discussioni dottrinali, mancando una norma espressa.

In relazione al riconosciuto potere di diminuire la pena ho avuto proposte contrastanti; mentre da taluno è stata proposta una diminuzione maggiore in considerazione del minore sentimento di socialità che il rispetto delle norme speciali richiede da parte dell'estraneo; da altri è stata proposta la soppressione di ogni potere del giudice di diminuire la pena.

Non ho creduto di accettare la prima proposta, ad onta della sostanziale esattezza del suo fondamento, per evitare una eventuale divergenza dalla regola dell'art. 117 cod. pen., alla quale mi sono voluto attenere il più possibile ».

Per la medesima ragione, ed anche per la riconosciuta esattezza del fondamento dell'opposta tesi, non ho creduto di seguire la proposta di abolizione del potere del giudice di diminuire la pena ».

Articolo 56. — L'istituto della prescrizione è stato sottoposto a notevoli innovazioni.

La prima di esse è la riduzione del rapporto tra il tempo richiesto per la prescrizione e la pena edittale.

L'innovazione è dovuta all'opinione largamente diffusa — di cui si è fatto interprete tra gli altri il disegno di legge n. 1170 presentato il 23 aprile 1970 dal senatore Follieri — che a far maturare la prescrizione sia sufficiente un tempo minore di quello attualmente fissato nel codice. Un considerevole decorso di tempo porta a far presumere il disinteresse dello Stato per la punizione del reato, mentre si manifesta nel contempo l'iniquità di una condanna a lunga distanza dal tempo del commesso reato.

La modifica dell'articolo 158 — in parallelo con il principio fissato nell'ultimo comma dell'articolo 2 del codice — introduce un principio di indiscutibile equità, e cioè che le cause di estinzione del reato debbano essere rapportate non al momento dell'evento, bensì a quello dell'azione od omissione. L'evento, quando sia distaccato nel tempo dall'azione o omissione, non può essere ricondotto al potere di iniziativa dell'agente e quindi non può essere assunto come parametro temporale ai fini dello scatto di una causa di estinzione del reato.

La determinazione del *tempus commissi delicti* è stata articolata in due ipotesi: per i reati istantanei il tempo del commesso reato si identifica nel momento in cui cessa l'azione o l'omissione (se il reato resta allo stato di tentativo è ovvio che si guarda al momento in cui l'azione viene interrotta); per i reati permanenti si identifica nel momento in cui cessa la permanenza, e non già in considerazione della durata dell'evento (il che costituirebbe una frattura al criterio posto a base della nuova disciplina) bensì in riferimento alla durata del comportamento dell'agente coevo alla durata dell'evento al quale va conferito rilievo per lo meno in chiave di omissione (mancata rimozione dello stato antigiuridico determinato con la condotta precedente allo scatto iniziale dell'evento).

Per il reato continuato si è soppresso il collegamento alla cessazione della continua-

zione, costituendo per generale riconoscimento la regola dell'articolo 158 del codice vigente una inspiegabile deroga alla configurazione del reato continuato come istituto ispirato al *favor rei*.

Articolo 57. — Si è introdotto nell'articolo 162 del codice penale l'esplicita riserva della diversa regolamentazione contenuta nella legge comune o speciale.

Articolo 58. — L'ampliamento del limite di pena per la sospensione condizionale apportato dal disegno di legge governativo è stato ulteriormente dilatato fino a 2 anni. L'innovazione è dovuta, come si è detto in principio, ad una visione organica di predisposizione di istituti e congegni diretti a compensare gli eccessi anche dei minimi di pena per talune figure di reato e soprattutto a consentire che per i delinquenti primari all'affermazione di responsabilità non consegua la necessità di una effettiva espiazione della pena, ponendosi la sospensione condizionale della pena come uno strumento (da tutti riconosciuto) di contropinta alla spinta criminosa e come un valido ammonimento per la futura condotta del reo.

In armonia con questa esplicazione e con la nuova disciplina delle pene accessorie (di cui si è dato conto in precedenza), l'articolo 166 del codice è stato del tutto capovolto, estendendo la sospensione condizionale alle pene accessorie.

Articolo 62. — In correlazione a quanto si è stabilito per la prescrizione del reato, sono stati rielaborati i limiti di tempo per la prescrizione della pena.

Articolo 63. — La rielaborazione dell'articolo 175 del Codice penale si pone in correlazione ai nuovi limiti di pena fissati per la sospensione condizionale della pena.

Articolo 64. — In armonia con le premesse di assegnare maggior rilievo al fine rieducativo della pena è stata soppressa la riserva dei cinque anni di pena da scontare.

La soppressione di tale riserva impone una responsabile e rigorosa valutazione del-

la condizione fondamentale della certezza del ravvedimento da parte dell'organo predisposto alla relativa decisione specie in relazione alle più gravi pene.

La confluenza nell'istituto del fine repressivo della pena e del concorrente fine educativo costituisce uno dei più impegnativi compiti applicativi della norma.

Articolo 67. — La soppressione dell'articolo 188 del Codice penale è dovuta alla considerazione dell'inconsistenza sia sotto il profilo morale che sotto il profilo pratico dell'obbligo del rimborso delle spese per il mantenimento in carcere. Di conseguenza sono stati soppressi il n. 3 dell'articolo 189 del Codice penale ed il n. 5 dell'articolo 191 dello stesso Codice.

La modificazione dell'ultimo comma dell'articolo 210 del codice penale si pone come adeguamento alla soppressione dell'ergastolo.

L'ultimo comma introdotto nell'articolo 211 del codice penale si pone come esplicitazione del principio, innanzi enunciato, della correlazione effettiva tra pericolosità e misura di sicurezza.

Di uguale ispirazione è l'introduzione dell'ultimo comma dell'articolo 221 del codice penale.

Articoli 70, 71, 72, 73. — La rielaborazione delle misure di sicurezza è stata compiuta dando maggior rilievo — come si è detto — alla correlazione effettiva tra applicazione di misure di sicurezza e accertamento della pericolosità. Tale correlazione non è stata portata fino alle estreme conseguenze, in quanto la Commissione ha ritenuto che sia pure in limiti più ristretti i casi di pericolosità presunta debbano essere conservati per quegli stessi criteri di politica criminale che presiedettero nel 1930 alla configurazione della pericolosità presunta. D'altronde, la soppressione totale della pericolosità presunta avrebbe potuto in definitiva tradursi in una situazione di pregiudizio per l'interessato, in quanto il giudice — nel timore che un'assoluzione per vizio totale di mente ad esempio avesse potuto portare alla possibilità di un inopportuno

rientro in società dell'imputato a breve distanza dalla decisione — si sarebbe potuto atteggiare in posizione restia a dare quello spazio che merita sempre più (alla luce delle moderne acquisizioni delle discipline complementari) la contemplazione dell'influenza della costituzione personale sulla impunitività.

In secondo luogo si è apportata un'innovazione di notevole importanza, e cioè il potere del giudice di disporre, previo accertamento della cessazione della pericolosità, la revoca o la commutazione delle misure di sicurezza anche prima del decorso di un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. Sostituendo alla decisione del Ministro della giustizia la decisione del giudice accompagnata da garanzie giurisdizionali, si è resa operante e più garantita l'ipotesi dell'anticipata revoca della misura di sicurezza, sì da mantenere costante il raffronto tra l'attualità della pericolosità e la permanenza della misura di sicurezza.

Articolo 77. — La disciplina della libertà vigilata è stata rielaborata in considerazione delle innovazioni apportate al codice per gli istituti che vi sono collegati disponendosi in ogni caso il provvedimento del giudice sulla base di una valutazione concreta dell'entità del reato e specialmente della personalità del condannato.

Articolo 78. — Come si è detto in precedenza, la soppressione dell'ergastolo rendeva necessario anticipare le modifiche al libro secondo del codice penale per quanto riguarda i reati per i quali attualmente è previsto l'ergastolo.

Il coordinamento è stato effettuato con due criteri:

1) per tutti i reati per i quali non sia disposto diversamente, alla pena dell'ergastolo viene sostituita la pena della reclusione da 30 a 40 anni (ciò è previsto nell'ultimo comma dell'articolo 7 del codice penale);

2) per il delitto di omicidio si verificava la situazione che la confluenza in un'unica pena dei casi per i quali era prevista originariamente la pena di morte e di quelli per

i quali era prevista originariamente l'ergastolo portava a una confusione di ipotesi in un'unica previsione della pena dell'ergastolo con evidente iniquità all'interno del nuovo sistema unitario.

Pertanto si sono configurate due categorie di omicidio aggravato, contemplate rispettivamente nel primo e nel secondo comma dell'articolo 576.

Come si è detto in precedenza, quella parte tuttora valida dell'articolo 61, n. 2, del codice penale vigente è stata trasfusa rispettivamente nei numeri 2 del primo comma e 7 del secondo comma dell'articolo 576.

* * *

Il senatore Maris ha presentato un complesso di disposizioni dirette ad introdurre nel nostro sistema l'istituto della *Probation*, accolto in alcune legislazioni estere; tale proposta è stata sostenuta altresì dal senatore Fenoaltea. Senonchè le difficoltà di strutturazione dell'istituto stesso — della cui importanza la Commissione si è resa conto —

soprattutto sotto due aspetti (il punto di inserimento accanto alla sospensione condizionale della pena ed all'allargamento del perdono giudiziale anche ai maggiori degli anni 18 e le gravi implicazioni processuali specie nel secondo tempo dell'applicazione anche in relazione alla necessità della garanzia giurisdizionale) hanno consigliato di rimandare l'esame della proposta Maris per un attento studio dell'opportunità e della possibilità di introdurre la *Probation* con adeguata regolamentazione giuridica.

* * *

La Commissione, al fine di evitare ulteriori ritardi dell'*iter* del provvedimento e di rispondere alla vasta attesa della pubblica opinione, ha deciso di stralciare dall'originario disegno di legge n. 351, tutta la parte relativa al secondo e terzo libro del codice penale, ad eccezione dei già citati articoli 576 e 577 la cui modificazione si rendeva immediatamente necessaria per evidenti ragioni di coordinamento ».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (*Successione di leggi penali*). — Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salva che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti, salvo il caso di successione di leggi eccezionali o temporanee fra loro.

Nel caso di legge successivamente dichiarata incostituzionale ed in quello di mancata ratifica di un decreto-legge o di ratifica dello stesso con emendamenti si applicano ai fatti commessi nel tempo del loro vigore le disposizioni della legge invalidata e quelle del decreto-legge non ratificato o modificato, allorchè le stesse siano più favorevoli al reo.

Il reato si considera commesso nel tempo in cui ha vigore una legge quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte durante tale tempo ».

Art. 2.

L'articolo 4 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - (*Cittadino italiano. Territorio dello Stato*). — Agli effetti della legge penale sono considerati cittadini italiani gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera ».

Art. 3.

L'articolo 8 del codice penale è così modificato:

« Art. 8. - (*Reato politico*). — Agli effetti della legge penale è reato politico ogni reato che offenda un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato reato politico il reato comune determinato prevalentemente da motivi politici ».

Art. 4.

Gli articoli 9, 10 e 11 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 9 - (*Delitto del cittadino all'estero*). — Il cittadino che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero ad istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto ».

« Art. 10. - (*Delitto dello straniero all'estero*). — Lo straniero, che fuori del caso indicato nell'articolo 7, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- 3) l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene ».

Art. 11. - (*Rinnovamento del giudizio*). — Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro di grazia e giustizia ne faccia richiesta ».

Art. 5.

L'articolo 13 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 13. - (*Estradizione*). — L'extradizione è regolata dalle convenzioni, dagli usi internazionali e, ove essi non dispongano, dalla legge penale italiana.

L'extradizione è ammessa quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) che il fatto sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato estero;

2) che per l'una e l'altra legge non sia estinto il reato o la pena;

3) che l'azione penale possa essere esercitata per l'una e l'altra legge.

L'estradizione è vietata:

1) quando concerne un cittadino, salvo che si tratti di reati per i quali l'estradizione del cittadino sia espressamente consentita dalle convenzioni internazionali;

2) allorchè si tratti di reato politico o di reato a questo connesso;

3) quando risulti che sia richiesta per perseguire o punire la persona per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche, ovvero risulti che la posizione del soggetto da estradare possa essere aggravata da una delle predette ragioni ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 13 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (*Transito per estradizione*). — Il transito attraverso il territorio dello Stato italiano per l'estradizione da uno ad altro Stato estero può essere permesso dal Ministro di grazia e giustizia, previo accertamento che vi sia stata la deliberazione favorevole dello Stato concedente od offerente e che non ricorrano le ipotesi previste nell'ultimo comma dell'articolo 13 ».

Art. 7.

L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 17. - (*Pene principali: specie*). — Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) la reclusione;
- 2) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda.

Salvo quanto disposto nell'articolo 78, quando nelle disposizioni del codice penale e delle leggi speciali, eccettuate quelle militari e di guerra, è comminata la pena dell'ergastolo, in luogo di questa si applica la pena della reclusione da trenta a quaranta anni ».

Art. 8.

L'articolo 18 del codice penale è così modificato:

« Art. 18. - (*Denominazione e classificazione delle pene principali*). — Sotto la denominazione di *pene detentive o restrittive della libertà personale* la legge comprende la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di *pene pecuniarie* la legge comprende la multa e l'ammenda ».

Art. 9.

L'articolo 20 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 20. - (*Pene principali ed accessorie*). — Le pene principali e quelle accessorie, che non conseguano di diritto, sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna ».

Art. 10.

L'articolo 21 del codice penale è abrogato.

Art. 11.

L'articolo 22 del codice penale è abrogato.

Art. 12.

L'articolo 23 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - (*Reclusione*). — La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni ».

Art. 13.

L'articolo 24 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 24. - (*Multa*). — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 10.000, nè superiore a lire 2.000.000.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire 10.000 a lire 800.000.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice deve aumentarla fino al quintuplo ».

Art. 14.

L'articolo 26 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 26. - (*Ammenda*). — La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 5.000 nè superiore a lire 400.000.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice deve aumentarla fino al quintuplo ».

Art. 15.

L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 28. - (*Interdizione dai pubblici uffici*). — L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio,

e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) delle dignità accademiche, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

6) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea dai pubblici uffici può essere inflitta dal giudice per uno o più o tutti di questi con sentenza di condanna per un tempo non inferiore ai tre anni o con sentenza di condanna anche a pena minore per reati commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluni degli uffici indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere o con la violazione dei doveri ad essi inerenti.

Il giudice, quando infligge l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ne fissa la durata per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni ».

Art. 16.

L'articolo 29 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 29. - (*Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici*). — La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

Art. 17.

L'articolo 31 del codice penale è abrogato.

Art. 18.

Gli articoli 32 e 34 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 32. - (*Interdizione legale*). — Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dell'esercizio della patria potestà anche dell'adottante sull'adottato, nonchè dei diritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato e la sospensione della potestà maritale, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli atti ad essi relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale ».

« Art. 23. - (*Perdita della patria potestà o della potestà maritale ovvero sospensione dell'esercizio di esse*). — Il giudice, nella sentenza di condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà, o dei poteri inerenti alla patria potestà o della potestà maritale, può infliggere la sospensione dell'esercizio di essi per un periodo di tempo non inferiore alla misura della pena detentiva e non superiore al doppio di essa.

La perdita della patria potestà, dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o dell'affiliazione o della potestà maritale.

La sospensione dell'esercizio della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qual-

siasi diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale ».

Art. 19.

L'articolo 35 del codice penale è abrogato.

Art. 20.

L'articolo 36 del codice penale è sostituito dal seguente.

« Art. 36. - (*Pubblicazione della sentenza penale di condanna*). — La sentenza di condanna alla pena della reclusione superiore a trenta anni è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali indicati dal giudice.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice non disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti ».

Art. 21.

L'articolo 38 del codice penale è abrogato.

Art. 22.

Gli articoli 41 e 42 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 41. - (*Concorso di cause*). — Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla

azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Tuttavia la pena è diminuita fino a due terzi allorchè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste dal colpevole, hanno avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento.

La pena è esclusa allorchè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste, siano eccezionali e tali, per la loro determinante efficacia, da rendere minimamente rilevante il contributo dell'azione od omissione del colpevole.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando le predette cause consistono nel fatto illecito altrui.

Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle conseguenze, che aggravano il reato, causate dal fatto doloso della persona offesa ».

« Art. 42. - (*Responsabilità penale*). — Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina gli altri casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ».

Art. 23.

L'articolo 51 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 51. - (*Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere*). — L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dello stesso, a meno che l'esecuzione di questo costituisca manifestamente reato ».

Art. 24.

L'articolo 56 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 56. - (*Delitto tentato*). — Chi, prevedendo e volendo come conseguenza del proprio comportamento la consumazione di un delitto, realizza atti che, nel momento della loro commissione, sono concretamente idonei e si manifestano inequivocamente diretti alla consumazione stessa, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie e l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito con la pena stabilita dalla legge per il delitto consumato diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscono per sè un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 25.

L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 57. - (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). — Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile il quale, omettendo di controllare il contenuto del periodico da lui diretto, non impedisce, per colpa, che si commettano reati con il mezzo della pubbli-

cazione, è punito con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 26.

Gli articoli 59 e 60 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 59. - (*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze attenuanti e le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti, queste non sono valutate contro di lui; se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze attenuanti o cause di esclusione della pena, le medesime sono valutate a favore di lui.

Tuttavia, nell'ipotesi di erronea supposizione di cause dell'esclusione della pena, se l'errore è determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo ».

« Art. 60. - (*Errore sulla persona dell'offeso*). — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di errore sulla persona offesa da un reato ».

Art. 27.

L'articolo 61 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 61. - (*Circostanze aggravanti*). — Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti e futili;
- 2) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 3) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

4) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

5) l'aver il colpevole commesso un delitto doloso durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

6) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di rilevante gravità;

7) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

8) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

9) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso dallo Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

10) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di commercio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità ».

Art. 28.

L'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 62. - (*Circostanze attenuanti comuni*). — Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;

3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente abituale o professionale o sottoposto a libertà vigilata o a misura di prevenzione;

4) l'averne nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendano il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di speciale tenuità;

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l'essersi, prima del compimento per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento di prima istanza e fuori del caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

7) l'averne, prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento di appello, riparato il danno mediante il risarcimento integrale di esso, ovvero il risarcimento parziale, secondo le capacità economiche dell'imputato e, quando sia possibile, mediante la restituzione ».

Art. 29.

All'articolo 62-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Quando il fatto risulti di lieve entità e il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere, la pena può essere diminuita fino alla metà ».

Art. 30.

L'articolo 64 del codice penale è così modificato:

« Art. 64. - (*Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante*). — Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla leg-

ge, è aumentata fino ad un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta; e nei casi espressamente previsti gli anni quaranta ».

Art. 31.

L'articolo 65 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 65. - (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). — Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

- 1) le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo;
- 2) nel caso dell'articolo 62, n. 2, se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, le pene sono diminuite fino alla metà ».

Art. 32.

L'articolo 66 del codice penale è così modificato:

« Art. 66. - (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:

- 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
- 2) gli anni quaranti nei casi espressamente previsti;
- 3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
- 4) e, rispettivamente, lire 4.000.000 o 800.000, se si tratta della multa o della ammenda; ovvero, rispettivamente, lire 10 milioni o 2.000.000 se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26 ».

Art. 33.

L'articolo 67 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 67. - (*Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti*). — Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a trenta anni.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quinto ».

Art. 34.

L'articolo 69 del codice penale è così modificato:

« Art. 69. - (*Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti*). — Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze ».

Art. 35.

L'articolo 72 del codice penale è abrogato.

Art. 36.

L'articolo 73 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 73. - (*Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie*). — Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero ».

Art. 37.

L'articolo 78 del codice penale è così modificato:

« Art. 78. - (*Limiti degli aumenti delle pene principali*). — Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

- 1) trenta anni, per la reclusione;
- 2) quaranta anni quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
- 3) sei anni, per l'arresto;
- 4) lire 6.000.000 per la multa e lire 1.200.000 per l'ammenda; ovvero lire 16 milioni per la multa e lire 3.200.000 per l'ammenda, se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare, a norma dell'articolo stesso, non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato, la durata complessiva

di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto ».

Art. 38.

L'articolo 81 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 81. - (*Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato*). — Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, con un aumento fino alla metà della durata complessiva delle altre pene.

Chi, con una sola azione od omissione, commette più violazioni della medesima disposizione di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Nel caso di più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, commesse in tempi diversi o contestualmente, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, l'agente soggiace alla pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena deve essere inferiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti ».

Art. 39.

Gli articoli 82 e 83 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 82. - (*Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta*). — Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno alla persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 59.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era

diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, ma la pena è aumentata.

La pena è aumentata fino alla metà, se sono offese più di due persone.

Nei casi preveduti dai capoversi precedenti, si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81 ».

« Art. 83. - (*Evento diverso da quello voluto dall'agente*). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applica la pena stabilita per il reato più grave; ma la pena è aumentata, salva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81 ».

Art. 40.

L'articolo 89 del codice penale è così modificato:

« Art. 89. - (*Vizio parziale di mente*). — Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso ma la pena è diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 41.

L'articolo 90 del codice penale è abrogato.

Art. 42.

Gli articoli 92, 94 e 98 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 92. - (*Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata*). — Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, il giudice può diminuire la pena da un terzo fino alla metà.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata ».

« Art. 94. - (*Ubriachezza abituale*). — Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza abituale, non si applica la diminuzione di pena prevista nella prima parte dell'articolo 92.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze ».

« Art. 98. - (*Minore degli anni diciotto*). — È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; la pena è tuttavia diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dei poteri inerenti alla patria potestà o della potestà maritale ».

Art. 43.

L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 99. - (*Recidiva*). — Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se il nuovo reato è della stessa indole;
- 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1 e 2 del primo capoverso, può essere fino ai due terzi; nel caso preveduto dal numero 3 dello stesso capoverso può andare da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

Art. 44.

L'articolo 100 del codice penale è abrogato.

Art. 45.

L'articolo 108 del codice penale è abrogato.

Art. 46.

L'articolo 109 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 109. - (*Effetti della dichiarazione di abitualità o professionalità*). — La dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato importa l'applicazione di misure di sicurezza quando sia accertata la pericolosità sociale di chi ha commesso il fatto.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato si estingue per effetto della riabilitazione ».

Art. 47.

L'articolo 114 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 114. - (*Circostanze attenuanti*). — Se l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 ha avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena è altresì diminuita da un terzo alla metà per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112 ».

Art. 48.

L'articolo 116 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 116. - (*Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*). — Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena, riguardo a chi volle il reato meno grave, è diminuita da un terzo a due terzi ».

Art. 49.

L'articolo 117 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 117. - (*Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*). — Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri

rispondono dello stesso reato. Nondimeno se questo è più grave, la pena è diminuita per i concorrenti che non conoscono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti ».

Art. 50.

Dopo l'articolo 117 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 117-bis. - (*Concorso di estranei in un reato proprio*). — Fuori del caso regolato nel precedente articolo, quando per l'esistenza di un reato è richiesta una particolare qualità personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole.

Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualità ».

Art. 51.

L'articolo 118 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 118 - (*Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti*). — Le circostanze oggettive, che aggravano la pena, sono valutate solamente a carico di quelli fra i concorrenti nel reato che le conoscevano.

Le circostanze oggettive, che attenuano la pena, sono valutate a favore di tutti i concorrenti, anche se essi non le conoscevano.

Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena per taluno dei concorrenti, stanno a carico degli altri, se da essi conosciute.

Ogni altra circostanza, che aggrava o diminuisce la pena, è valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce ».

Art. 52.

L'articolo 136 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 136. - (*Conversione di pene pecuniarie*). — Le pene della multa e dell'ammen-

da, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre due anni e nell'arresto per non oltre sei mesi. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.

Alla esecuzione delle pene detentive di cui al precedente comma può essere sostituita, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata al servizio dello Stato, della provincia o del comune: due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di pena detentiva.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena già sofferta ».

Art. 53.

Gli articoli 142, 143, 146 e 147 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 142. - (*Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori*). — I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla formazione della loro personalità ed all'inserimento nella società.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.

Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti ».

« Art. 143. - (*Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari*). — In ogni stabilimento penitenziario ordinario o speciale si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, dei dati della personalità di ciascuno per evitare reciproche influenze nocive alla efficacia rieducativa del trattamento ».

« Art. 146. - (*Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*). — L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo contro donna incinta;

2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi.

Nel caso preveduto dal numero 2) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi ».

« Art. 147. - (*Rinvio facoltativo della esecuzione della pena*). — L'esecuzione di una pena può essere differita:

1) se è presentata domanda di grazia;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizione di grave infermità fisica o psichica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Nel caso indicato nel numero 1) l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre ».

Art. 54.

L'articolo 148 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 148. - (*Infermità psichica sopravvenuta al condannato*). — Se, durante l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, si accerta una infermità psichica del condannato che sia incompatibile con la permanenza dello stesso negli istituti destinati all'esecuzione della pena, il giudice ne

ordina il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può rispondere che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena ed è detratto dalla durata complessiva della pena stessa ».

Art. 55.

L'articolo 151 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 151. - (*Amnistia*). — L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel corso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o a obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, nè ai delinquenti abituali o professionali, salvo che il decreto disponga diversamente ».

Art. 56.

Gli articoli 157, 158 e 160 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 157. - (*Prescrizione - Tempo necessario a prescrivere*). — La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a trenta anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore ai dieci anni o per la pena della multa;

5) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in un anno, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, senza tenere conto dell'aumento o diminuzione di pena stabiliti per le circostanze aggravanti od attenuanti comuni.

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti che determinino una pena di specie diversa o una misura di essa in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato con circostanze attenuanti, si applica l'articolo 69 del codice penale.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva ».

« Art. 158. - (*Determinazione del tempo del commesso reato*). — Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione del reato e dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto il reato si considera commesso nel tempo in cui l'azione od omissione è cessata; e si tratta di reato permanente, nel tempo in cui è cessata la permanenza ».

« Art. 160. - (*Interruzione del corso della prescrizione*). — Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi all'Autorità giudiziaria, la sentenza di rinvio a giudizio e il decreto di citazione per il giudizio.

Il corso della prescrizione è interrotto altresì nei casi di autorizzazione a procedere

o di questione deferita ad altro giudizio ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà ».

Art. 57.

L'articolo 162 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 162. - (*Oblazione nelle contravvenzioni*). — Salvo che la legge disponga diversamente, nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato ».

Art. 58.

L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 163. - (*Sospensione condizionale della pena*). — Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria

che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi ».

Art. 59.

L'articolo 164 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 164. - (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*). — La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) allorchè la pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna sia stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cu-

mulata a quella precedente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

Art. 60.

L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 166. - (*Effetti della sospensione*). — La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie; ma non agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato ».

Art. 61.

L'articolo 168 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 168. - (*Revoca della sospensione*). — Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi previsti;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena ».

Art. 62.

Gli articoli 169, 172 e 173 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 169. - (*Perdono giudiziale*). — Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, il giudice ritiene che si possa appli-

care una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, può applicare il perdono giudiziale, astenendosi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il perdono giudiziale può essere altresì concesso quando il giudice ritiene di poter applicare congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita, priverebbe il minore complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a mesi trenta.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Il perdono giudiziale può essere concesso solo nel giudizio a chi abbia compiuto gli anni diciotto, quando il giudice ritiene di poter applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore ad un anno ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a diciotto mesi.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1) del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta ».

« Art. 172. - (*Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo*). — La pena della reclusione superiore a trenta anni si estingue in trenta anni.

La pena della reclusione non superiore a trenta anni, si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non superiore a venti anni e non inferiore a cinque.

La pena della multa si estingue nel termine di tre anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha

riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è diventata irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il termine necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza ».

« Art. 173. — (*Estinzione delle pene dell'arresto e della ammenda per decorso del tempo*). — La pena dell'arresto si estingue in tre anni, quella dell'ammenda in due anni.

Se congiuntamente alla pena dell'arresto è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni dell'articolo precedente ».

Art. 63.

L'articolo 175 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 175. - (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*). — Se è inflitta una pena detentiva non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni e sei mesi, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta dei privati, non per ragioni di diritto elettorale.

La non menzione della condanna non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) quando alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La non menzione della condanna può essere concessa:

1) fino a tre volte in caso di condannato a sole pene pecuniarie per contravvenzione;

2) fino a due volte qualora una delle condanne, o entrambe, siano relative a pene detentive per contravvenzioni o a pene pecuniarie per delitti, ovvero quando ad una prima condanna a pena pecuniaria per contravvenzione segua altra condanna a pena detentiva per delitto;

3) una sola volta negli altri casi.

La non menzione della condanna è revocata di diritto quando il condannato:

1) sia successivamente condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

2) commetta altro reato oltre i limiti di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente, ovvero, dopo un prima condanna a pena detentiva per delitto, riporti un'altra condanna della stessa specie o altre due a pene pecuniarie per contravvenzioni ».

Art. 64.

L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 176. - (*Liberazione condizionale*). — Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli.

Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve aver scontato non meno di due terzi della pena inflittagli.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

Art. 65.

L'articolo 179 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 179. - (*Condizioni per la riabilitazione*). — La riabilitazione è concessuta quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per i delitti e siano altresì decorsi tre anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per contravvenzioni.

I termini sono raddoppiati se si tratta di recidivo nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquente abituale o professionale; sono ridotti alla metà nei casi di condanna concernenti minori degli anni ventuno. In ogni caso non è computato nei termini il periodo trascorso in esecuzione di misura di sicurezza detentiva;

2) che si tratti di persona la quale, fino al momento in cui è pronunciata la sentenza di riabilitazione e per un tempo non inferiore ai termini su indicati, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, tali da far ritenere la sua piena attitudine alla vita sociale;

3) che il condannato abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle;

4) che non si tratti di persona tuttora sottoposta a misura di sicurezza diversa da quella della confisca e dell'espulsione dello straniero dallo Stato ».

Art. 66.

L'articolo 184 del codice penale è abrogato.

Art. 67.

L'articolo 188 del codice penale è abrogato.

Art. 68.

L'articolo 189 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 189. - (*Ipoteca legale; sequestro*).
— Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

2) delle spese del procedimento;

3) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura o di alimenti della persona offesa, durante l'infermità;

4) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno comprese le spese processuali;

5) delle spese anticipate dal difensore o delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati ad iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili od immobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo sono privilegiati a norma delle leggi civili ».

Art. 69.

L'articolo 191 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 191. - (*Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro*). — Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende sono pagate nell'ordine seguente:

1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purchè il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;

4) le spese del procedimento;

5) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato ».

Art. 70.

L'articolo 204 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 204. - (*Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta*). — Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato:

1) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222;

2) dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.

È altresì subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222 ovvero cinque anni in ogni altro caso ».

Art. 71.

L'articolo 207 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 207. - (*Revoca delle misure di sicurezza personali*). — La misura di sicurezza è revocata se le persone ad essa sottoposte hanno cessato di essere socialmente pericolose; la revoca o la commutazione della misura di sicurezza detentiva in misura di sicurezza non detentiva è disposta dal giudice anche se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge ».

Art. 72.

Gli articoli 210, 211, 217 e 219 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 210. - (*Effetti della estinzione del reato o della pena*). — L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Non di meno alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.

Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita, in tutto o in parte, la pena della reclusione non inferiore a

trenta anni, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni, quando sia accertato che permane la sua pericolosità sociale ».

« Art. 211. — (*Esecuzione delle misure di sicurezza*). — Salvo quanto disposto dall'articolo 220, le misure di sicurezza aggiunte ad una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o altrimenti estinta.

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è diventata irrevocabile.

L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza temporanee non detentive, ha luogo dopo l'esecuzione di queste ultime.

Le predette misure di sicurezza possono essere eseguite solo dopo aver accertato la permanenza della pericolosità sociale al momento dell'esecuzione ».

« Art. 217. — (*Durata minima*). — L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali la durata minima è di due anni ed è di tre anni per i delinquenti professionali ».

« Art. 219. - (*Assegnazione ad una casa di cura e di custodia*). — Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore ad un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

Se si tratta di un altro reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricoverato in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella

della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

In tutti i casi preveduti nei commi precedenti si applica la disposizione dell'articolo 204 ».

Art. 73.

Gli articoli 220 e 221 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 220. - (*Esecuzione dell'ordine di ricovero e sostituzione della pena*). — L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito prima che sia iniziata l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto alla esecuzione della pena.

Tuttavia, decorso il periodo minimo della durata della misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza può ordinare che, in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta, il condannato resti per la corrispondente durata ricoverato in una casa di cura e di custodia. In tal caso il riesame della pericolosità, ai sensi dell'articolo 208, è compiuto alla scadenza del periodo anzidetto.

Uguale sostituzione il giudice può ordinare in ogni momento dell'esecuzione della pena, ed in ogni momento la sostituzione, anche se disposta ai sensi del comma precedente, può essere revocata.

Il tempo trascorso nella casa di cura e di custodia in sostituzione dell'espiazione della pena inflitta, è considerato ad ogni effetto come periodo di espiazione della pena.

L'applicazione delle cause estintive della pena non è impedita dalla disposta sostituzione della relativa esecuzione con il ricovero nella casa di cura e di custodia ».

« Art. 221. - (*Ubriachi abituali*). — Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclu-

sione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata, previo accertamento della loro pericolosità sociale.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi ».

Art. 74.

L'articolo 222 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 222. - (*Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario*). — Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, se l'imputato è persona socialmente pericolosa, ne è ordinato il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Non si fa luogo a giudizio di pericolosità, e la durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione superiore a venti anni, e di cinque anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell'ospedale.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici

o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragioni di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso ».

Art. 75.

L'articolo 224 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 224. - (*Minore non imputabile*). — Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia, in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

La disposizione precedente si applica anche al minore, che nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile a norma dell'articolo 98. In tal caso, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, non si fa luogo a giudizio di pericolosità e la durata del ricovero non può essere inferiore a tre anni ».

Art. 76.

L'articolo 227 del codice penale è abrogato.

Art. 77.

L'articolo 229 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 229. - (*Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata*). — Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:

1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno;

2) nel caso in cui il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;

3) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta ».

L'articolo 230 del codice penale è abrogato.

Art. 78.

Gli articoli 576 e 577 del codice penale sono sostituiti dal seguente:

« Art. 576. - (*Circostanze aggravanti*). — Si applica la pena della reclusione da trenta a quaranta anni se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente, quando concorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 1) e 3) dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

2) in connessione con taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, numeri 1) e 2), 628, 629 e 630.

Si applica la pena della reclusione da ventiquattro a trent'anni se il fatto preveduto nell'articolo precedente è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente;

2) col mezzo di sostanze venefiche ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di talune circostanze indicate nei numeri 1) e 3) dell'articolo 61;

5) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura durante la latitanza;

6) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

7) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti negli articoli 519, primo comma e numeri 3), 4), 520 e 521.

Si applica la pena della reclusione da 21 a 27 anni se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 79.

In tutte le disposizioni di legge in cui ricorre l'espressione « manicomio giudiziario » la medesima è sostituita da quella « ospedale psichiatrico giudiziario ».

Art. 80.

In tutte le disposizioni di legge in cui ricorra, l'espressione « delinquente per tendenza » è soppressa.

Art. 81.

La pena dell'ergastolo inflitta con sentenza passata in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è commutata nella pena della reclusione a trentacinque anni.